



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Regionale della Valle d'Aosta

Aosta, 22 marzo 2014

Cs Simone Oliveri

Tel.cell. 3496459006 / 3388798372

E-mail: aosta@conapo.it

Posta certificata: conapo.aosta@postecert.it

URL: www.conapo.it/new/index.php/siti-territoriali/aosta

Prot. N. 6/2014 CO.NA.PO. VDA

e.p.c.

Al coordinatore dipartimento
personale e organizzazione
Dott.ssa Ornella Badery

Al Presidente della Regione
Augusto Rollandin

Al coordinatore dipartimento EE.LL,
servizi di prefettura e PC
Dott. Roberto Vicquèry

Al Comandante del Corpo
valdostano dei vigili del fuoco
Ing. Salvatore Coriale

OGGETTO: trattamento pensionistico appartenenti all'area operativa tecnica del
C.V.VV.F.

Apprendiamo dall'allegata nota della Segreteria Generale CONAPO del 13 marzo 2014 dell'esistenza dei benefici di cui all'art. 3, c. 7 del Dlgs 165/97 e dell'indennità speciale annua di cui all'art. 84 della legge 469/61 e s.m.i..

Si chiede di sapere se per i VVF del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco trovino applicazione per tutto o parte del personale dell'area operativa/tecnica, così come avviene per i vigili del fuoco del Corpo Nazionale.

Qualora le suddette norme non venissero applicate o ve ne fossero, in alternativa, analoghe a carattere regionale, si richiede cortesemente di essere messi a conoscenza dell'eventuale ricaduta sul trattamento pensionistico del personale in oggetto paragonandolo a quello percepito dai vigili del fuoco del Corpo Nazionale.

In attesa di sollecito riscontro porge distinti saluti.



Il Segretario Regionale
CO.NA.PO. Sindacato Autonomo VV.F.
CS Oliveri Simone



LE PENSIONI VVF ED IL MECCANISMO DEL SUPERBONUS DI INCREMENTO DI 5 VOLTE LA BASE PENSIONABILE

Riceviamo numerose richieste di chiarimenti in merito al super-bonus pensionistico che si raggiunge andando in pensione "per raggiunti limiti di età". Di seguito proviamo a chiarire.

La norma cui fare riferimento è l' art.3 , c. 7 del D.Lgs 165/97, la quale si applica al personale "non destinatario dell'istituto militare dell' ausiliaria", ovvero alle forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, penitenziaria, forestale) ed al **corpo nazionale vigili del fuoco**.

Tale norma prevede che per detto personale « che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza [omissis] il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e' determinato con l' incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione »

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER OTTENERE IL BENEFICIO ? Per ottenere questo super bonus occorrono 2 condizioni: **1)** andare in pensione non a domanda ma all'età massima prevista dall'ordinamento per la qualifica di appartenenza – **2)** che la pensione sia liquidata in tutto o in parte con il sistema "contributivo" (sistema misto, contributivo pro-rata, o tutto contributivo).

Il punto n. 1) è ovviamente lasciato alla libera scelta di ognuno, mentre per quanto riguarda il punto n. 2 va osservato che l' art. 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011 (c.d. decreto salva Italia), nel disporre, a decorrere dall' 01.01.2012, il passaggio per tutti al più penalizzante sistema contributivo, ha però avuto anche la conseguenza di rendere applicabile da tale data il super-bonus a coloro che continueranno a maturare contribuzione utile a pensione.

QUANTO VALE IL BENEFICIO IN TERMINI DI AUMENTO CONTRIBUTIVO DELLA PENSIONE ?

La risposta è semplice vale più o meno quanto l'aumento di pensione che si percepirebbe restando al lavoro per altri 5 anni, tanto è vero che si tratta di una misura per compensare quei corpi i cui appartenenti operativi, stante gli elevati standards di efficienza psicofisica richiesti, devono lasciare il servizio al 60° anno di età privandosi così della possibilità di versare ulteriori 5 anni di contributi.

QUANTO VALE IL BENEFICIO IN TERMINI DI EURO MENSILI DI AUMENTO DELLA PENSIONE ?

La risposta non è univoca perché è legata all'importo della retribuzione da ognuno percepita nell'ultimo anno, con le variabili del caso legate alla qualifica rivestita ed alle diverse voci retributive pensionabili, nonché alla variabilità del coefficiente di trasformazione destinato nei prossimi anni ad essere rimodulato al ribasso dallo stato. Per fare un conteggio basandoci su un Capo Reparto Esperto che raggiunge i limiti di età nell'anno 2014, possiamo affermare che l'aumento mensile a beneficio della pensione sarà di **circa € 170 (lorde)**. **L'importo decresce con qualifiche inferiori.**

VI SONO ALTRI BENEFICI IN CASO DI PENSIONAMENTO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ ?

Al personale del settore operativo con profilo professionale corrispondente a capo reparto, capo squadra e vigile del fuoco, nel caso di cessazione dal servizio per limiti di età o per infermità derivante da causa di servizio, spetta, in aggiunta al normale trattamento di quiescenza, un'indennità speciale annua non reversibile così come previsto dall'art. 84 della legge 469/61 e s.m.i. Tale indennità viene erogata fino al compimento del 65° anno di età e viene corrisposta per importi differenti in relazione al profilo rivestito all'atto della cessazione di servizio, da un massimo di **€ 61,97 (lorde all'anno)** per il Capo Reparto ad un minimo di **€ 25,82 (lorde all'anno)** se si va in pensione con la qualifica di Vigile del Fuoco.